

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 36/CDN** **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Amedeo Citarella, dall'avv. Fabio Micali, Componenti, dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 20 novembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(348) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DIONISIO (dirigente della Soc. SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA' SS CAVESE 1919 Srl (nota n. 5301/777pf06-07/AM/en del 5.6.2008)**

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 5.6.2008 nei confronti di Nicola Dionisio (dirigente della Società SS Cavese 1919 Srl) per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e della Società SS Cavese 1919 Srl per violazione dell'art. 2 comma 4 CGS oggi trasfuso nell'art. 4 comma 2 CGS;

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (per il Dionisio: sanzione base giorni 65 di inibizione ridotta ai sensi dell'art. 23 CGS nella misura definitiva di giorni 45 di inibizione; per la Società Cavese 1919 Srl: pena base dell'ammenda € 3.750,00 ridotta ai sensi dell'art. 23 CGS nella misura definitiva dell'ammenda di € 2.500,00)

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione dell'inibizione per giorni 45 (quarantacinque) al sig. Nicola Dionisio e dell'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) nei confronti della Società SS Cavese 1919 Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Amedeo Citarella, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 20 novembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(69) – RICORSO DELL'AE TIZIANO PIERI EX ART. 30 CGS NONCHE' ARTT. 30 E 34 STATUTO FIGC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DISMISSIONE PER NORMALE AVVICENDAMENTO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE - FORMAZIONE DEI RUOLI ARBITRALI NAZIONALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 -**

L'arbitro effettivo Pieri Tiziano, della Sezione AIA di Lucca, in data 11.7.2008 ha proposto reclamo, nella parte che prevede la sua esclusione, avverso il Comunicato Ufficiale Formazione Ruoli Arbitrali 2008/2009 pubblicato il 4.7.2008.

Assume, il reclamante:

di essere stato escluso dai ruoli per "normale avvicendamento", dizione a suo dire non prevista dalle norme AIA e FIGC ma che, nella prassi dell'AIA, rappresenta l'espressione utilizzata per la dismissione dai ruoli degli arbitri che non abbiano raggiunto i minimi standard tecnici e/o atletici o abbiano compiuto infrazioni disciplinari sanzionate dai competenti organi;

non essersi verificata, nella fattispecie in esame, nessuna delle anzidette ipotesi: sia in quanto sospeso in via cautelare dal Presidente dell'AIA; sia per non essere mai incorso in alcuna violazione; sia, infine, per non essere mai stato processato per le contestazioni mossegli.

Invocati l'art. 30 del CGS e gli artt. 30 e 34 dello Statuto FIGC, chiede, il reclamante:

in via principale, dichiararsi la illegittimità dell'impugnato Comunicato nella parte che lo riguarda, con conseguente immediato reintegro nell'organico CAN di appartenenza;

in via subordinata, ove ravvisata e dichiarata, dall'adita CDN, la propria incompetenza a deliberare, indicarsi l'organo di giustizia sportiva competente;

in via ulteriormente subordinata, ove ritenuta incompetente la Commissione Disciplinare e non indicato l'organo competente, trasmettersi gli atti al Presidente Federale e al Consiglio federale per l'adozione dei chiesti provvedimenti.

Alla riunione odierna sono comparsi: il ricorrente il quale si è riportato ai motivi del reclamo, insistendo per il suo accoglimento; per la Procura federale il dott. Benedetti, il quale ha concluso per il rigetto del reclamo; nessuno è presente per l'AIA.

Il reclamo, così come proposto, è inammissibile e deve essere rigettato.

Ritenuto che la competenza è la quota di potere decisionale attribuita a ciascun giudice nell'ambito dell'ordinamento di appartenenza, preliminarmente alla verifica della competenza dell'adita Commissione a deliberare in merito all'odierno reclamo è la verifica del potere, in capo agli organi disciplinari della FIGC, in generale e, in capo alla stessa, in particolare, di deliberare *in subiecta materia*.

Trattasi, a ben vedere, di verificare l'esistenza e l'ambito del potere decisionale riconosciuto e attribuito dalle norme federali agli organi disciplinari previsti dallo Statuto e, quindi, di verificare la esistenza di un presupposto procedimentale il cui difetto può essere rilevato anche d'ufficio.

Ebbene ritiene, questa Commissione, che la fattispecie *de qua* esuli dall'ambito delle attribuzioni riconosciute agli Organi disciplinari federali, così come stabilite dall'art. 30 e dall'art. 34, commi 6-7-8-9-10 e 11 dello Statuto federale.

Omessa la disamina della competenza per i campionati e le competizioni ai vari livelli

propria dei giudici sportivi territoriali e nazionali e dei relativi organi di secondo grado; rinviato, quanto alla competenza e, quindi, alla quota di potere decisionale attribuito alla CGF, all'art. 34, comma 10 dello Statuto, all'art. 31 del CGS e alla recente delibera di tale organo (v. C.U. n. 61/CGF dell'11.11.08), l'art. 34, comma 7 dello Statuto, stabilisce che *“la Commissione Disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello nazionale.....è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del procuratore federale”*.

In osservanza a tale norma e nell'ambito del potere disciplinare così attribuito ai vari organi, poi, l'art. 30, comma 1, CGS, riconosce alla Commissione Disciplinare Nazionale la competenza a deliberare, quale giudice di primo grado, nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni a livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie previste dalle norme federali.

Il secondo comma della citata norma, poi, riconosce, sempre alla CDN, la competenza a deliberare in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte delle società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti.

La fattispecie di cui all'odierno reclamo non rientra nella previsione della prima parte del primo comma, né in quella del secondo comma.

Nel primo caso, perché non si è in presenza di un procedimento instaurato su deferimento del Procuratore federale per violazione di norme; nel secondo, per espressa previsione della norma, che si riferisce ai tesserati delle società.

Quanto alla riserva operata con riferimento alle altre norme federali dalla seconda parte del primo comma, art. cit., deve poi affermarsi che nessuna delle suddette norme prevede la competenza di questa Commissione a deliberare in merito alle scelte tecniche – tale essendo la formazione dei ruoli arbitrali nazionali - operate dall'AIA che, quale componente della FIGC, raggruppa gli ufficiali di gara e li organizza con autonomia operativa e amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto del CONI e di ogni altra norma federale (artt. 30 e 32 Statuto federale), altro essendo, in queste ipotesi, il rimedio previsto dalle norme federali.

Tale rilievo è assorbente rispetto ad ogni altra censura e richiesta formulate dal ricorrente.

P.Q.M.

La CDN dichiara inammissibile il ricorso proposto dell'AE Pieri Tiziano.

**(70) – RICORSO DELL'AE PAOLO BERTINI EX ART. 30 CGS NONCHE' ARTT. 30 E 34 STATUTO FIGC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DISMISSIONE PER NORMALE AVVICENDAMENTO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE - FORMAZIONE DEI RUOLI ARBITRALI NAZIONALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 -**

L'arbitro effettivo Bertini Paolo, della Sezione AIA di Arezzo, in data 11.7.2008 ha proposto reclamo, nella parte che prevede la sua esclusione, avverso il Comunicato Ufficiale Formazione Ruoli Arbitrali 2008/2009 pubblicato il 4.7.2008.

Assume, il reclamante:

di essere stato escluso dai ruoli per “normale avvicendamento”, dizione a suo dire non prevista dalle norme AIA e FIGC ma che, nella prassi dell'AIA, rappresenta l'espressione

utilizzata per la dismissione dai ruoli degli arbitri che non abbiano raggiunto i minimi standard tecnici e/o atletici o abbiano compiuto infrazioni disciplinari sanzionate dai competenti organi;

non essersi verificata, nella fattispecie in esame, nessuna delle anzidette ipotesi: sia in quanto sospeso in via cautelare dal Presidente dell'AIA; sia per non essere mai incorso in alcuna violazione; sia, infine, per non essere mai stato processato per le contestazioni mossegli.

Invocati l'art. 30 del CGS e gli artt. 30 e 34 dello Statuto FIGC, chiede, il reclamante:

in via principale, dichiararsi la illegittimità dell'impugnato Comunicato nella parte che lo riguarda, con conseguente immediato reintegro nell'organico CAN di appartenenza;

in via subordinata, ove ravvisata e dichiarata, dall'adita CDN, la propria incompetenza a deliberare, indicarsi l'organo di giustizia sportiva competente;

in via ulteriormente subordinata, ove ritenuta incompetente la Commissione Disciplinare e non indicato l'organo competente, trasmettersi gli atti al Presidente Federale e al Consiglio federale per l'adozione dei chiesti provvedimenti.

Alla riunione odierna sono comparsi: il ricorrente il quale si è riportato ai motivi del reclamo, insistendo per il suo accoglimento; per la Procura federale il dott. Benedetti, il quale ha concluso per il rigetto del reclamo; nessuno è presente per l'AIA.

Il reclamo, così come proposto, è inammissibile e deve essere rigettato.

Ritenuto che la competenza è la quota di potere decisionale attribuita a ciascun giudice nell'ambito dell'ordinamento di appartenenza, preliminarmente alla verifica della competenza dell'adita Commissione a deliberare in merito all'odierno reclamo è la verifica del potere, in capo agli organi disciplinari della FIGC, in generale e, in capo alla stessa, in particolare, di deliberare *in subiecta materia*.

Trattasi, a ben vedere, di verificare l'esistenza e l'ambito del potere decisionale riconosciuto e attribuito dalle norme federali agli organi disciplinari previsti dallo Statuto e, quindi, di verificare la esistenza di un presupposto procedimentale il cui difetto può essere rilevato anche d'ufficio.

Ebbene ritiene, questa Commissione, che la fattispecie *de qua* esuli dall'ambito delle attribuzioni riconosciute agli Organi disciplinari federali, così come stabilite dall'art. 30 e dall'art. 34, commi 6-7-8-9-10 e 11 dello Statuto federale.

Omessa la disamina della competenza per i campionati e le competizioni ai vari livelli propria dei giudici sportivi territoriali e nazionali e dei relativi organi di secondo grado; rinviato, quanto alla competenza e, quindi, alla quota di potere decisionale attribuito alla CGF, all'art. 34, comma 10 dello Statuto, all'art. 31 del CGS e alla recente delibera di tale organo (v. C.U. n. 61/CGF dell'11.11.08), l'art. 34, comma 7 dello Statuto, stabilisce che *"la Commissione Disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello nazionale.....è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del procuratore federale"*.

In osservanza a tale norma e nell'ambito del potere disciplinare così attribuito ai vari organi, poi, l'art. 30, comma 1, CGS, riconosce alla Commissione Disciplinare Nazionale la competenza a deliberare, quale giudice di primo grado, nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni a livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie previste dalle norme federali.

Il secondo comma della citata norma, poi, riconosce, sempre alla CDN, la competenza a deliberare in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte delle società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non

professionisti.

La fattispecie di cui all'odierno reclamo non rientra nella previsione della prima parte del primo comma, né in quella del secondo comma.

Nel primo caso, perché non si è in presenza di un procedimento instaurato su deferimento del Procuratore federale per violazione di norme; nel secondo, per espressa previsione della norma, che si riferisce ai tesserati delle società.

Quanto alla riserva operata con riferimento alle altre norme federali dalla seconda parte del primo comma, art. cit., deve poi affermarsi che nessuna delle suddette norme prevede la competenza di questa Commissione a deliberare in merito alle scelte tecniche – tale essendo la formazione dei ruoli arbitrali nazionali - operate dall'AIA che, quale componente della FIGC, raggruppa gli ufficiali di gara e li organizza con autonomia operativa e amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto del CONI e di ogni altra norma federale (artt. 30 e 32 Statuto federale), altro essendo, in queste ipotesi, il rimedio previsto dalle norme federali.

Tale rilievo è assorbente rispetto ad ogni altra censura e richiesta formulate dal ricorrente.

P.Q.M.

La CDN dichiara inammissibile il ricorso proposto dell'AE Bertini Paolo.

**(71) – RICORSO DELL'AA MARCELLO AMBROSINO EX ART. 30 CGS NONCHE' ARTT. 30 E 34 STATUTO FIGC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DISMISSIONE PER NORMALE AVVICENDAMENTO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE - FORMAZIONE DEI RUOLI ARBITRALI NAZIONALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 -**

L'assistente arbitro Ambrosino Marcello, della Sezione AIA di Torre del Greco, in data 11.7.2008 ha proposto reclamo, nella parte che prevede la sua esclusione, avverso il Comunicato Ufficiale Formazione Ruoli Arbitrali 2008/2009 pubblicato il 4.7.2008.

Assume, il reclamante:

di essere stato escluso dai ruoli per "normale avvicendamento", dizione a suo dire non prevista dalle norme AIA e FIGC ma che, nella prassi dell'AIA, rappresenta l'espressione utilizzata per la dismissione dai ruoli degli arbitri che non abbiano raggiunto i minimi standard tecnici e/o atletici o abbiano compiuto infrazioni disciplinari sanzionate dai competenti organi;

non essersi verificata, nella fattispecie in esame, nessuna delle anzidette ipotesi: sia in quanto sospeso in via cautelare dal Presidente dell'AIA; sia per non essere mai incorso in alcuna violazione; sia, infine, per non essere mai stato processato per le contestazioni mossegli.

Invocati l'art. 30 del CGS e gli artt. 30 e 34 dello Statuto FIGC, chiede, il reclamante:

in via principale, dichiararsi la illegittimità dell'impugnato Comunicato nella parte che lo riguarda, con conseguente immediato reintegro nell'organico CAN di appartenenza;

in via subordinata, ove ravvisata e dichiarata, dall'adita CDN, la propria incompetenza a deliberare, indicarsi l'organo di giustizia sportiva competente;

in via ulteriormente subordinata, ove ritenuta incompetente la Commissione Disciplinare e non indicato l'organo competente, trasmettersi gli atti al Presidente Federale e al Consiglio federale per l'adozione dei chiesti provvedimenti.

Alla riunione odierna sono comparsi: il ricorrente il quale si è riportato ai motivi del reclamo, insistendo per il suo accoglimento; per la Procura federale il dott. Benedetti, il quale ha concluso per il rigetto del reclamo; nessuno è presente per l'AIA.

Il reclamo, così come proposto, è inammissibile e deve essere rigettato.

Ritenuto che la competenza è la quota di potere decisionale attribuita a ciascun giudice nell'ambito dell'ordinamento di appartenenza, preliminare alla verifica della competenza dell'adita Commissione a deliberare in merito all'odierno reclamo è la verifica del potere, in capo agli organi disciplinari della FIGC, in generale e, in capo alla stessa, in particolare, di deliberare *in subiecta materia*.

Trattasi, a ben vedere, di verificare l'esistenza e l'ambito del potere decisionale riconosciuto e attribuito dalle norme federali agli organi disciplinari previsti dallo Statuto e, quindi, di verificare la esistenza di un presupposto procedimentale il cui difetto può essere rilevato anche d'ufficio.

Ebbene ritiene, questa Commissione, che la fattispecie *de qua* esuli dall'ambito delle attribuzioni riconosciute agli Organi disciplinari federali, così come stabilite dall'art. 30 e dall'art. 34, commi 6-7-8-9-10 e 11 dello Statuto federale.

Omessa la disamina della competenza per i campionati e le competizioni ai vari livelli propria dei giudici sportivi territoriali e nazionali e dei relativi organi di secondo grado; rinviato, quanto alla competenza e, quindi, alla quota di potere decisionale attribuito alla CGF, all'art. 34, comma 10 dello Statuto, all'art. 31 del CGS e alla recente delibera di tale organo (v. C.U. n. 61/CGF dell'11.11.08), l'art. 34, comma 7 dello Statuto, stabilisce che *"la Commissione Disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello nazionale.....è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del procuratore federale"*.

In osservanza a tale norma e nell'ambito del potere disciplinare così attribuito ai vari organi, poi, l'art. 30, comma 1, CGS, riconosce alla Commissione Disciplinare Nazionale la competenza a deliberare, quale giudice di primo grado, nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni a livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie previste dalle norme federali.

Il secondo comma della citata norma, poi, riconosce, sempre alla CDN, la competenza a deliberare in prima istanza anche in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte delle società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti.

La fattispecie di cui all'odierno reclamo non rientra nella previsione della prima parte del primo comma, né in quella del secondo comma.

Nel primo caso, perché non si è in presenza di un procedimento instaurato su deferimento del Procuratore federale per violazione di norme; nel secondo, per espressa previsione della norma, che si riferisce ai tesserati delle società.

Quanto alla riserva operata con riferimento alle altre norme federali dalla seconda parte del primo comma, art. cit., deve poi affermarsi che nessuna delle suddette norme prevede la competenza di questa Commissione a deliberare in merito alle scelte tecniche – tale essendo la formazione dei ruoli arbitrali nazionali - operate dall'AIA che, quale componente della FIGC, raggruppa gli ufficiali di gara e li organizza con autonomia operativa e amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto del CONI e di ogni altra norma federale (artt. 30 e 32 Statuto federale), altro essendo, in queste ipotesi, il rimedio previsto dalle norme federali.

Tale rilievo è assorbente rispetto ad ogni altra censura e richiesta formulate dal ricorrente.

P.Q.M.

La CDN dichiara inammissibile il ricorso proposto dell'AA Ambrosino Marcello.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Amedeo Citarella, Componenti, dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 20 novembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore unico e Legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA' US AVELLINO SpA (nota n. 1480/211pf08-09/SP/blp del 2.10.2008)**

Il Procuratore Federale ha deferito a questa CDN il sig. Massimo Pugliese, Amministratore Unico e Legale Rappresentante, all'epoca dei fatti, della US Avellino SpA; nonché la stessa società US Avellino SpA, per rispondere il Pugliese della violazione di cui all'art. 8, comma 2, del CGS in relazione all'art. 30 del Reg. LNP e al C.U. LNP n. 54 del 21.9.2007, per aver adempiuto, oltre il termine stabilito della normativa federale, al pagamento della quota incassi gare in favore delle società aventi diritto, la Società U.S. Avellino s.p.a., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante.

All'udienza del 20.11.2008 il rappresentante della Procura ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi uno e l'ammenda di € 50.000,00 per il Pugliese e l'ammenda di € 100.000,00 con diffida per la società Avellino.

Nessuno è comparso per i deferiti, ritualmente avvisati.

Il procedimento trae origine da numerosi esposti inviati dall'AC Cesena alla Procura federale (in data 22.7.2008, 28.7.2008 e 2.8.2008) ed alla Federazione, nei quali si lamentava che l'Avellino non avrebbe corrisposto la percentuale incassi gare (18%) ad alcune Società ospitate, in violazione del C.U. n. 93/A del 5.5.2008, nonché dell'art. 30 del Regolamento LNP e del C.U. LNP n. 54 del 21.9.2007.

In particolare, nell'esposto del 22 luglio 2008 la Soc. Cesena denunciava che l'Avellino non aveva corrisposto la quota incassi post gara nei confronti della Società FC Modena SpA, US Grosseto FC Srl, Ascoli Calcio 1908 SpA, AC Chievo Verona Srl e US Lecce. Nei successivi esposti sopra indicati si denunciava la medesima violazione nei confronti di ulteriori società militanti nel Campionato di serie B nella stagione sportiva 2007/2008, le quali non avrebbero ricevuto la quota incassi post gara da parte dell'US Avellino;

Per quanto attiene alle omissioni di pagamenti nei confronti delle società Grosseto, Ascoli Calcio 1908, Chievo Verona, US Lecce, la Procura ha già proceduto al deferimento a carico della società debitrice, a seguito della segnalazione da parte della Co.Vi.So.C. del 31 luglio 2008, e questa Commissione Disciplinare Nazionale si è già pronunciata nell'ambito di un più complesso procedimento.

Risulta dagli atti che l'Avellino ha richiesto alla Lega di appartenenza, in data 29 luglio 2008, di provvedere al pagamento per suo conto delle quote incassi gare in favore delle società Piacenza, Albinoleffe, Vicenza, Spezia, Bari, Frosinone, Treviso, Rimini, Messina, Triestina e Brescia.

Il mandato di pagamento si è perfezionato in data 4 agosto 2008, data in cui la Società debitrice ha inviato alla Lega la delega predisposta su modello conforme alla normativa federale.

Pertanto, la condotta posta in essere dall'Avellino nella fattispecie oggetto del presente provvedimento, assume rilevanza disciplinare sotto il profilo della violazione di cui all'art.

8, comma 2, del CGS, in relazione all'art. 30 del Reg. LNP e al C.U. LNP n. 54 del 21.9.2007, per aver adempiuto, oltre il termine del 30.6.2008 stabilito dalla normativa federale, al pagamento della quota incassi gare in favore delle società aventi diritto. Trattasi quindi di un mero ritardo che costituisce pur sempre un'elusione della normativa federale ma che deve essere valutata di non particolare gravità.

Le violazioni sopra contestate, sono ascrivibili al Sig. Massimo Pugliese, Amministratore Unico e legale rappresentante, all'epoca dei fatti, dell'US Avellino, per il rapporto di immedesimazione organica del medesimo con la società. Da tali condotte consegue la responsabilità diretta della società US Avellino SpA, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Sanzioni congrue alla luce di quanto sopra esposto sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

infligge a Massimo Pugliese la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) e dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) ed alla soc. US Avellino SpA l'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) con diffida.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Andrea Morsillo, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 20 novembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(371) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO ALESSANDRONI (già Liquidatore della Soc. L'Aquila Calcio SpA), TIZIANO BETTIO (già Amministratore unico della Soc. L'Aquila Calcio SpA) E MICHELE PASSARELLI (già Amministratore unico della Soc. L'Aquila Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 21 COMMI 2 E 3 NOIF (nota n. 1276/128pf/SP/ma del 16.3.2007)**

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 16 marzo 2007 nei confronti dei sigg.

Fabio Alessandrone (già liquidatore della Società L'Aquila Calcio SpA)

Tiziano Bettio (già amministratore unico della Società L'Aquila Calcio SpA)

Michele Passarelli (già amministratore unico della Società L'Aquila Calcio SpA)

per l'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo i predetti ricoperto nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento le cariche sociali sopraindicate nella Società L'Aquila Calcio;

Rilevato che nessuno dei deferiti è comparso dinanzi a questa Commissione nonostante sia intervenuta rituale convocazione;

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale dott. Spagnoletti il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: 1(uno) anno di inibizione per l'avv. Fabio Alessandrone, 6 (sei) mesi di inibizione per il sig. Tiziano Bettio, 5 (anni) di inibizione e preclusione per il sig. Michele Passarelli;

Preso atto della dichiarazione di fallimento della Società L'Aquila Calcio SpA pronunciata dal Tribunale de L'Aquila con sentenza depositata il 28 luglio 2004;

Rilevato che dagli atti del giudizio risulta confermato che l'avv. Fabio Alessandrone è stato nominato liquidatore della Società, che il sig. Michele Passarelli, in precedenza Presidente



fu nominato poi Amministratore unico della Società, che infine anche il sig. Tiziano Bettio , seppur due soli giorni (dal 28 al 30 gennaio 2004) è stato amministratore unico della Società, tutte cariche ricoperte nel biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento; Ritenuto che dalla documentazione in atti risulta che la Società ha avuto grandi problemi finanziari nel corso di vari anni, situazione poi sfociata inevitabilmente nel fallimento; Considerato che la situazione di grave passività si è concretizzata nel periodo di presidenza Passarelli e che dunque a carico di quest'ultimo debbono ascrivere le uniche responsabilità per il dissesto societario; Valutato che il sig. Bettio risulta aver ricoperto la sola carica di amministratore unico per il brevissimo periodo di due giorni intercorrente tra l'Assemblea del 28 gennaio 2004 (in cui fu nominato amministratore unico al posto del dimissionario Michele Passarelli sino al 30 gennaio 2004 in cui fu nominato liquidatore della Società l'avv. Fabio Alessandroni; Accertato che l'avv. Fabio Alessandroni risulta aver ricoperto nella Società il solo incarico di liquidatore della stessa e che dunque non possono allo stesso essere imputati comportamenti censurabili peraltro non riscontrabili in atti; Tenuto conto che non è stato possibile accertare alcuna situazione di mala gestione imputabile al sig. Bettio ed all'avv. Alessandroni; Preso atto di quanto previsto dall'art.21, commi 2 e 3 NOIF vigente all'epoca dei fatti ed accertata la responsabilità del sig. Michele Passarelli;

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga 5 (cinque) anni di inibizione al sig. Michele Passarelli. Proscioglie da ogni imputazione l'avv. Fabio Alessandroni ed il sig. Tiziano Bettio dagli addebiti agli stessi rispettivamente contestati.

**(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CESARE GIOSUE' D'EVANT (già Amm.re unico della Soc. Calcio Monza SpA) PER VIOLAZIONE ART. 21 COMMI 2 E 3 NOIF (nota n. 1273/435pf/SP/ma del 16.3.2007)**

Con atto del 5.5.2006 la Procura Federale ha deferito il Sig. Cesare Giosuè D'Evant (già amministratore unico della soc. Calcio Monza SpA), per l'applicazione della norma di cui all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo il predetto ricoperto, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, la carica sociale sopra indicata.

Nulla deduce il deferito, mentre la Procura conclude chiedendo irrogarsi la sanzione di 5 anni di inibizione, oltre alla preclusione di cui all'art. 21 NOIF.

Devesi preliminarmente far presente che risulta in atti che alla società, con atto 30/6/04, del Presidente della FIGC, stante l'intervenuto fallimento, è stata revocata l'affiliazione, ex art. 16 c. 6 NOIF.

Risulta inoltre documentalmente provato -(cfr. visura societaria in atti)- che il deferito ha rivestito la carica di A.U. della SpA Calcio Monza dal 12.12.2003 alla data di fallimento (18.3.2004).

Ciò detto, si osservi che, come risulta dal parere interpretativo del 28.6.2007, reso dalla Corte Federale, la "preclusione" di cui al terzo comma dell'art. 21 NOIF presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella

gestione della società.

La documentazione versata in atti dalla Procura, con particolare riferimento ai verbali di assemblea societaria, è idonea a far ritenere alla scrivente Commissione che nella specie l'incolpato ha svolto effettive funzioni nell'ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento. E' quindi ragionevole ritenere che abbia comunque contribuito al dissesto societario.

Se ne ricava che, essendo la Calcio Monza SpA stata oggettivamente attinta dal provvedimento di revoca dell'affiliazione ed essendo stato il deferito amministratore della predetta, al Sig. Cesare Giosuè D'Evant va irrogata la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La CDN in accoglimento del deferimento infligge al sig. Cesare Giosuè D'Evant la sanzione di 5 (cinque) anni di inibizione.

**(27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO D'ADDUZIO (già Amm.re unico della Soc. Foggia Calcio Srl), ADOLFO LUCIO FARES (già consigliere della Soc. Foggia Calcio Srl), MARIO MARCHITELLI (già vice Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl), FRANCESCO PAOLO PATANO (già Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl), ROBERTO SCIRANO (già Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl), GIORGIO TRINASTICH (già Amministratore delegato della Soc. Foggia Calcio Srl), MAURO VALENTE (già vice Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl) E ANTONIO ALFONSO OSVALDO VITALE (già Amm.re unico della Soc. Foggia Calcio Srl) PER VIOLAZIONE ART. 21 COMMI 2 E 3 NOIF (nota n. 1571/436pf/SP/ma del 16.4.2007)**

Con atto del 5.5.2006 la Procura Federale ha deferito:

1. Marco D'Adduzio (già Amministratore unico Foggia Calcio Srl);
2. Adolfo Lucio Fares (già consigliere Foggia Calcio Srl);
3. Mario Marchitelli (già vice Presidente Foggia Calcio Srl);
4. Francesco Paolo Patano (già Presidente Foggia Calcio Srl);
5. Roberto Scirano (già presidente Foggia Calcio Srl).
6. Giorgio Trinastich (già amministratore delegato Foggia Calcio Srl);
7. Mauro Valente (già vice presidente Foggia Calcio Srl);
8. Antonio Alfonso Osvaldo Vitale (già amministratore unico Foggia Calcio Srl.),

per l'applicazione della norma di cui all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo i predetti ricoperto, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, le cariche sociali sopra indicate.

Resiste il solo Scirano, eccedendo la decadenza dall'esercizio del potere di indagine per decorrenza dei termini di cui all'art. 32 CGS c. 11.

Nel merito contesta l'automatica applicabilità della sanzione di cui all'art. 21 NOIF ed afferma che nella specie non vi sarebbero profili di colpa che possano giustificare l'irrogazione della sanzione, atteso che il deferito Scirano non avrebbe di fatto avuto alcun ruolo societario.

La Procura federale conclude chiedendo 1 anni di inibizione per i Sigg.ri Valente, Fares e Marchitelli, 2 anni di inibizione e la preclusione per lo Scirano ed anni 5 di inibizione più la preclusione per i Sigg.ri Trinastich, D'adduzio, Patano e Vitale.

Devesi preliminarmente far presente che risulta in atti che alla società, con atto 30.6.2004, del Presidente della FIGC, stante l'intervenuto fallimento, è stata revocata l'affiliazione, ex art. 16 c. 6 NOIF.

Risulta inoltre documentalmente provato -(cfr. visura societaria in atti)- che i deferiti hanno rivestito le cariche sociali di cui sopra nella Srl Foggia Calcio nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento.

Ciò detto, si osservi che, come risulta dal parere interpretativo del 28.6.2007, reso dalla Corte Federale, la "preclusione" di cui al terzo comma dell'art. 21 NOIF presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società.

La documentazione versata in atti dalla Procura, con particolare riferimento ai verbali di assemblea societaria ed a quelli del CdA, è idonea a far ritenere alla scrivente Commissione che nella specie tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni nell'ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento. E' quindi ragionevole ritenere che abbiano comunque contribuito al dissesto societario.

Se ne ricava che, essendo la Srl Foggia Calcio stata oggettivamente attinta dal provvedimento di revoca dell'affiliazione ed essendo stato i deferiti amministratore della predetta, a costoro vanno irrogate le sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

La CDN in accoglimento del deferimento infligge l'inibizione per anni 1 (uno) ai i Sigg.ri Mauro Valente, Adolfo Lucio Fares e Mario Marchitelli; l'inibizione per anni 2 (due) al sig. Roberto Scirano ed anni 5 (cinque) di inibizione ai Sigg.ri Giorgio Trinastich, Marco D'Adduzio, Francesco Paolo Patano e Antonio Alfonso Osvaldo Vitale.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 20 novembre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete